

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2671 del 26/05/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA BATMATIC S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO (PR) QUARTIERE ROMITAGGIO, 31. ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 200/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2835 del 26/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fontevivo in data 14/07/2021 prot. n.8084, acquisita al protocollo ARPAE n. PG/2021/110399 del 14/07/2021, presentata dalla Ditta BATMATIC S.R.L nella persona del Sig. Saj Ferrante in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontevivo (PR), Quartiere Romitaggio, n. 31 CAP 43010, in riferimento ai seguenti titoli:

- ✓ **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..** Lo stabilimento in oggetto risulta autorizzato dalla Provincia di Parma con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 08/02/2008 per cui la Ditta ha chiesto il rinnovo;
- ✓ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),** per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di impatto acustico" firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "costruzione macchine per l'edilizia";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2021/114316 del 21/07/2021 e prot. n. PG/2021/138019 del 07/09/2021 alle quali la Ditta ha risposto con note acquisite a protocollo Arpae n. PG/2021/134546 del 31/08/2021, (protocollo Suap del 31/08/2021 n. 9733) e il n. PG/2021/148826 del 28/09/2021 (protocollo Suap del 27/09/2021 n. 10753);
- che l'istanza alla data del 28/09/2021 risulta correttamente presentata.

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (Arpae-ST) Sede di Parma a seguito di specifiche richieste di Arpae SAC di Parma con nota prot. PG/2021/150381 del 30/09/2021:

- il parere per quanto di competenza del Comune di Fontevivo prot. n. 12163 del 02/11/2021 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/168199 del 02/11/2021 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2021/165611 del 27/10/2021, allegata alla presente per costituire parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. 67743 del 05/10/2021, trasmesso dal SUAP con prot. n. 56381 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/56700 del 05/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il parere per quanto di competenza del Comune di Fontevivo del 21/04/2022 prot. n. 4837 (prot. Arpae PG/2022/66012 del 21/04/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "... *Industria Insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994*", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2022/58796 del 08/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO per la matrice scarichi idrici:

- che nel corso dell'istruttoria AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che *"...dallo stabilimento in oggetto derivano esclusivamente scarichi di tipo domestico provenienti dai servizi igienici a disposizione del personale; tali scarichi sono immessi direttamente nella pubblica fognatura in capo al Comune di Fontevivo..."*;
- all'art. 20 del Regolamento del Servizio Fognatura e Depurazione approvato dall'Autorità di Ambito Territoriale di Parma con delibera n.6 del 29/08/2011 si legge *"...Gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi, nel rispetto del presente regolamento..."*;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta BATMATIC S.R.L con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Saj Ferrante con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontevivo (PR), Quartiere Romitaggio, n. 31 CAP 43010, relativamente all'esercizio dell'attività di "costruzione macchine per l'edilizia" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 56381 del 05/10/2021 e nella relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2021/165611 del 27/10/2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dalle seguenti ulteriori prescrizioni:

- i monitoraggi da effettuarsi ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) del D.Lgs. 1252/06 e s.m.i. all' emissione E1 devono avere periodicità annuale
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione indicati della relazione tecnica di Arpae – ST prot. n. PG/2021/165611 del 27/10/2021 devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili:	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	<p>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A;</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</p>
Formaldeide	<p>US EPA Method 323;</p> <p>US EPA 316;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p> <p>UNI CEN/TS 17638:2021 (*)</p>
Fenoli	<p>Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>UNICHIM 504:1980 (**);</p> <p>OSHA 32 (**);</p> <p>NIOSH 2546 (**);</p>
Acidi Organici	<p>NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);</p> <p>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270</p>
Ftalati	<p>OSHA 104 (**);</p> <p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020</p>
Isocianati	<p>US EPA CTM 36 + 36A;</p> <p>UNICHIM 488:1979 (**);</p> <p>UNICHIM 429 (**);</p> <p>UNI ISO 16702:2010 (**);</p>

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore

al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.

10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontevivo del 02/11/2021 prot. n. 12163 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 56381 del 05/10/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontevivo e AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Rif. Sinadoc: 2021/20164

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore VI: Assetto e uso del territorio – SUAP – ambiente e protezione civile

Ufficio Ambiente e Protezione civile

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 02 Novembre 2021

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 200/2021/Fontevivo**

- **PARERE SERVIZI AMBIENTE, URBANISTICA**

Richiedente: **BATMATIC S.R.L.**

Ubicazione immobile: **Quartiere Romitaggio n. 31**

Il Responsabile del Settore VI - Assetto e uso del territorio, SUAP, Ambiente, Protezione Civile;

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data 30/09/2021 (Prot.10892);

Considerato che il Servizio Ambiente è coinvolto nel procedimento relativamente alle matrici ambientali per le emissioni in atmosfera e rumore, esprime quanto segue:

– **Emissioni in atmosfera:**

- Si prende atto di quanto dichiarato nell'istanza di rinnovo presentata, in cui è indicato il mantenimento dell'attività esistente con modifica non sostanziale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da Provincia di Parma con Determina del Dirigente n. 456 del 08/02/08 alla ditta Batmatic Srl. Tale attività ricade nell'ambito dell'art. 182 del vigente RUE – Sub ambiti delle attività artigianali (SARTI) compatibile con l'attività insediata;
- Si prende atto del parere di competenza rilasciato da parte dell'ente AUSL;

– **Rumore:**

- l'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V – Aree prevalentemente industriali, interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- Si prende atto della Valutazione previsionale d'impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica che a seguito dello studio condotto, ha evidenziato che i limiti massimi in assoluto per il rumore risultano rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati per il periodo diurno e le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) risulta inferiore a 5db durante il periodo diurno, per tutti i ricettori rappresentativi individuati;
- Si prende atto del parere favorevole espresso dall'Agenzia Arpa E.R.– Area Prevenzione Ambientale Ovest - pervenuto in data 29/10/2021 agli atti prot. n. 12128 del 02/11/2021.

Lo scrivente ufficio visti i pareri di competenza rilasciati dagli enti Arpa e AUSL esprime per quanto di competenza **parere favorevole** all'autorizzazione in oggetto.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)

Allegato 2

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, riferimento SUAP 200/2021 del Comune di Fontevivo (PR).

Relazione Tecnica

Ditta: **BATMATIC S.r.l.**
sede legale e stabilimento nel Quartiere Romitaggio n.31, loc. Bianconese, Fontevivo (PR)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto e inerente la seguente richiesta:

- matrice emissioni in atmosfera

di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata agli scarichi in atmosfera con Determina del Dirigente n.81/SUI/2007 del 14/11/2007 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per variazione del layout legato al punto emissivo E1;
3. l'attività industriale prevede **“costruzioni meccaniche per l'edilizia”**;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
7. si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza un impianto termico soggetto al Titolo II della Parte V del D.L.gs 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - a. **“Caldaia a metano”** con potenza termica pari a 110 kW per riscaldamento uffici e acqua sanitaria;

si ritiene che

la Ditta **BATMATIC S.r.l.**, il cui Gestore è il Saj Ferrante, con sede legale e impianti siti in Quartiere Romitaggio n.31, loc. Bianconese in Comune di Fontevivo (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Aspirazione di saldatura manuale ”

Gli effluenti gassosi provenienti dai tre banchi di saldocarpenaria devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.600	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	8	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Il Gestore dovrà verificare entro 2 mesi dall'atto autorizzativo il rispetto dei prescritti limiti e dovrà mantenerli a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	BATMATIC S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01806500342
Sede legale:	Quartiere Romitaggio n.31, loc. Bianconese, Fontevivo (Parma)
Gestore:	Saj Ferrante
Sede locale impianti:	Quartiere Romitaggio n.31, loc. Bianconese, Fontevivo (Parma)

UTM 32:	596475 X
UTM 32:	4965907 Y
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Costruzioni meccaniche per l'edilizia
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	69 kg/anno

Il Tecnico
 Cristina Bazzini

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza
 Giovanni Saglia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:20164/2021

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0067743
DATA: 05/10/2021
OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 200/2021/Fontevivo - BATMATIC S.R.L. - Domanda di autorizzazione unica ambientale -

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067743_2021_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	F82A7D01E8B29A5013689AC5A191F37F5 07163C2D88FDD844BC8E696F2D8EAA7



Comune di Fontevivo
suap@postacert.comune.fontevivo.pr.it

OGGETTO: Risposta a: SUAP n. 200/2021/Fontevivo - BATMATIC S.R.L. - Domanda di autorizzazione unica ambientale -

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontevivo prot 10892 del 30.09.2021, riferimento pratica SUAP 200/2021, relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Batmatic srl", con sede legale e stabilimento in Fontevivo (PR), quartiere Romitaggio 31.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che l'AUA riguarda le emissioni in atmosfera e la comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

La ditta si occupa della progettazione e realizzazione di macchine per l'edilizia, in particolare compattatori tipo piastre vibranti.

All'interno dello stabilimento è presente un solo punto emissivo E1 relativo all'espulsione a tetto dei fumi di saldatura derivanti da tre banchi di lavoro.


Dal monitoraggio acustico si rileva il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni, ai confini rappresentativi aziendali ed il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni ai ricettori rappresentativi individuati.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. L'area ove è insediato lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale", nella zonizzazione acustica comunale l'area è in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali



Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
C.F. 00429190341

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 21 Aprile 2022

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – pratica SUAP n. 200/2021/Fontevivo**

- **PARERE DEL SINDACO per ditta insalubre**

Richiedente: **BATMATIC S.R.L.**

Ubicazione immobile: **Quartiere Romitaggio n. 31**

Il Sindaco del Comune di Fontevivo

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta dal SUAP in data 30/09/2021 (Prot.10892);

Vista la richiesta di parere per ditta insalubre, pervenuta al SUAP da Arpae in data 08/04/2022 (prot.n. 4326);

Considerato che il Sindaco è coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice ditta insalubre, esprime quanto segue:

Industria insalubre:

Il Sindaco con la presente esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto in quanto la ditta, classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (TULLSS), visto il punto 6 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 05 Settembre 1994, risulta ubicata in zona urbanisticamente corretta (Sub ambiti delle attività artigianali (SARTI) – art. 182 del vigente RUE)

Il Sindaco
Tommaso Fiazza
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.